


COMUNE DI SAPRI

PROVINCIA DI SALERNO



*REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI
DI CUI ALL' ART. 12 DELLA
LEGGE 7 AGOSTO 1990, N° 241*

APPROVATO CON DEL. C.C. N° 39/98

**Regolamento per le concessioni di cui all' art. 12
della legge 7 Agosto 1990, n° 241**

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

- Oggetto -

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, così come l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche o giuridiche, ad enti, pubblici o privati, ad associazioni, ai sensi di quanto disposto dall' art. 12 della legge 7 agosto 1990, n° 241.

Le figure di ausilio economico contemplate nel presente regolamento, pur interessando una molteplicità di casi diversificati, per uniformità di indirizzo, saranno negli articoli seguenti indicate con il termine generico di "sovvenzioni".

Articolo 2

- Scopo del Regolamento -

Obiettivo del presente regolamento è l' equa attribuzione dei fondi che il bilancio del Comune destina alla concessione di sovvenzioni, mediante la predeterminazione di criteri rivolti ad assicurare giustizia e trasparenza nel procedimento di individuazione dei soggetti destinatari della erogazione dei benefici.

Articolo 3

- Campo applicativo -

Il campo applicativo del presente regolamento deve intendersi limitato alle attività ed alle iniziative quivi contemplate e, solo eccezionalmente, può essere esteso ad altre, comunque espressamente sancite da leggi.

Non possono, di norma, essere presi in considerazione quegli interventi che:

- a) non siano di interesse collettivo;
- b) siano riservati, per espressa previsione legislativa, ad altri enti, pubblici o privati;
- c) riguardino attività o settori disciplinati da specifiche leggi che già definiscano procedure e criteri;
- d) esulino dalla competenza territoriale del Comune.

Ove, nei casi sopra esposti, dovesse rilevarsi un concreto interesse del Comune alla partecipazione, anche economica, a sostegno delle relative attività, si provvederà con intervento di tipo particolare, quindi esulante dalle previsioni del presente regolamento.

Il bilancio di previsione del Comune, quale strumento di programmazione economica, costituisce il documento di base per gli interventi annuali, per cui le iniziative da porre in essere debbono essere calibrate nei limiti delle disponibilità dei capitoli destinati ad una delle attività previste dal presente regolamento.

Non possono costituire elemento di discriminazione nel riconoscimento del diritto alle sovvenzioni l'età, il sesso, la religione, le idee politiche e l'ambito sociale del richiedente.

Articolo 4 ***Criteria per l'individuazione dei soggetti beneficiari***

L'utilizzazione delle somme disponibili all'interno di ciascuno dei campi di intervento previsti dal presente regolamento, dovrà essere improntata al rispetto dei seguenti criteri:

- a) dare priorità e preferenza alle attività affermate e consolidate nel tempo, rispetto a quelle di carattere occasionale;
- b) privilegiare le manifestazioni che si propongono come sostitutive, integrative o di supporto ed iniziative poste in essere dal Comune;
- c) tenere nel debito conto i seguenti elementi:
 - contenuto delle attività;
 - soggetti organizzatori e loro grado di affidabilità;
 - rilevanza economica dell'intervento richiesto;
 - presenza di eventuali sponsorizzazioni;

- eventuale concessione di precedenti sovvenzioni del Comune.

- Volontarie iniziative locali.

Articolo 5

- Programmazione degli interventi -

Per un tanto più efficace quanto mirato impiego delle risorse e nel rispetto delle finalità della legge, il Comune il criterio della programmazione degli interventi da attuarsi, nel rispetto delle procedure riportate nei commi seguenti.

Entro il mese di marzo di ciascun anno saranno prese in considerazione le iniziative di carattere consolidato e ricorrente, alle quali, sulla scorta delle richieste e delle esperienze maturate, sarà riservato fino al 60% delle disponibilità finanziarie.

Nel corso dell' anno potranno essere prese in considerazione le altre attività, anche di tipo occasionale, all' uopo utilizzando le disponibilità residuali.

Le modalità di attribuzione e di erogazione delle sovvenzioni sono disciplinate dai criteri previsti nel Capo II del presente regolamento.

Articolo 6

- Partecipazione dei soggetti interessati -

Ai sensi di quanto previsto dall' art. 9 della legge 7 Agosto 1990, n° 241, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati o di interessi diffusi, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. Pertanto, il Comune, se richiesto, è tenuto a sentire i soggetti interessati sul provvedimento da adottare.

Articolo 7

- Attività interessate dalla regolamentazione -

I settori operativi interessati dal presente regolamento, sono individuati come segue:

- 1) iniziative di natura sociale od assistenziale, rivolte a:

- a) stimolare la solidarietà umana.

- b) rimuovere problematiche di ordine sociale;
 - c) favorire l' aggregazione e l' unione;
 - d) promuovere, sostenere ed agevolare la partecipazione di giovani non abbienti, di anziani, di soggetti emarginati e di portatori di handicap ad attività culturali, ricreative e, comunque, di aggregazione sociale;
- 2) iniziative di tipo culturali, tendenti a:
- a) promuovere ed incentivare istituzioni culturali esistenti, quali biblioteche, musei e centri culturali di ogni genere;
 - b) favorire la fruizione di servizi culturali mediante la concessione di contributi, agevolazioni tariffarie ed incentivi;
- 3) iniziative di tipo sportivo, volte a:
- a) promuovere le varie manifestazioni sportive;
 - b) agevolare la pratica sportiva;
- 4) iniziative di tipo turistico e per l'impiego del tempo libero atte a promuovere e sviluppare il movimento turistico attraverso la realizzazione di strutture o l'organizzazione di manifestazioni polarizzanti ed aggreganti, nonché di impianti ricreativi di uso pubblico;
- 5) iniziative di promozione della cooperazione e del volontariato;
- 6) iniziative varie, realizzate anche da singoli operatori, le quali, per loro natura e per i riflessi che possono avere sul benessere della collettività amministrativa, meritano l'attenzione del Comune e, quindi, la conseguente propria compartecipazione finanziaria.

Capo II - CONCESSIONE DEI BENEFICI

Articolo 8

- Presentazione delle istanze -

Le domande degli interessati dovranno essere presentate o fatte pervenire agli uffici del Comune, nel rispetto dei seguenti tempi e modalità:

- a) le istanze relative a manifestazioni od interventi di carattere consolidato e ricorrente devono pervenire entro il mese di febbraio di ciascun anno, al fine di consentire la programmazione di cui al precedente **Articolo 5**;
- b) le richieste afferenti a manifestazioni occasionali dovranno pervenire almeno trenta giorni prima del materiale svolgimento dell' iniziativa, al fine di consentirne un ponderato esame e di attivare l' adozione dei provvedimenti amministrativi necessari all' accoglimento della richiesta stessa.

Le domande di cui al precedente comma dovranno indicare, con esattezza, il tipo di sovvenzione richiesta, essere debitamente sottoscritte dal legale rappresentante degli enti, associazioni, istituzioni o, comunque, dai soggetti richiedenti, nonché essere accompagnati dalla seguente documentazione:

- Relazione sull' iniziativa da svolgere ed, ove ricorrente, dei risultati conseguiti in precedenti edizioni, evidenziandone anche l' aspetto economico;
- Copia degli eventuali atti costitutivi e statuti, dai quali risultino la natura e gli scopi che persegue il soggetto richiedente;
- Dichiarazione circa eventuali ulteriori interventi o sponsorizzazioni, promesse od attivate per la specifica manifestazione, da altri enti pubblici o da privati;
- Indicazione del soggetto abilitato a riscuotere la sovvenzione richiesta, ovvero delle diverse modalità di accredito della medesima;
- Materiale che si reputi opportuno produrre per una migliore illustrazione dell' iniziativa.

Articolo 9

- Procedura per la concessione delle sovvenzioni -

Le domande, così come presentate, verranno affidate al responsabile del servizio interessato che le esaminerà, le controllerà, ne valuterà le possibilità di accoglimento ed esprimerà il parere di regolarità tecnica di cui all' art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142.

Ai fini di un giudizio il più ponderato possibile sulle istanze di erogazione delle sovvenzioni e per acquisire ogni altro elemento ritenuto utile, il Comune, avvalendosi dei propri organi ed uffici, potrà chiedere informazioni ad altri uffici ed Enti, nonché ulteriore documentazione al richiedente.

Le domande istruite favorevolmente dal servizio interessato saranno, quindi, sottoposte all'esame dell'Ufficio di Ragioneria, che ne verificherà anche la compatibilità finanziaria, rilasciando il parere di regolarità contabile, di cui al citato art. 53 e l'attestazione di cui all'art.55 della stessa legge 142/90.

Una volta completata l'istruttoria di ciascuna pratica l'Assessore competente, acquisito anche il parere di legittimità, di cui al predetto art. 53, sottopone la proposta alla Giunta per ogni definitiva determinazione.

Le decisioni della Giunta devono essere congruamente motivate e non possono, comunque, derogare dalle norme, dalle condizioni e dai criteri previsti dal presente regolamento.

Articolo 10

- Procedure in caso di più soggetti interessati -

Se più soggetti concorrono alle sovvenzioni di cui al presente regolamento, nell'ambito delle stesse attività, così come indicate all' *Articolo 7*, il responsabile dell'istruttoria dovrà procedere alla formulazione di una proposta di graduatoria degli aventi diritto alla sovvenzione, sulla scorta dei criteri di valutazione oggettivi previsti all'*Articolo 4* del presente regolamento.

La proposta di graduatoria formulata dall'ufficio sarà comunicata agli interessati, oltre che pubblicata all'albo pretorio del comune, indicando anche i tempi e le modalità previste per la presentazione di eventuali opposizioni.

In caso di ricorsi avverso la proposta di graduatoria di cui al precedente comma e, qualora le ragioni addotte dal ricorrente non appaiano manifestamente infondate, l'Assessore competente potrà disporre un supplemento di indagine a cura dell'ufficio che ha curato l'istruttoria e, quindi, rimettere il relativo fascicolo alla Giunta che deciderà in via definitiva.

Nel caso di interventi urgenti, la Giunta, previa motivata delibera, potrà disporre che l'erogazione avvenga prima della notifica e della pubblicazione di cui al precedente comma 2.

Articolo 11

- Erogazione delle sovvenzioni -

L'erogazione delle sovvenzioni avviene, di norma, in unica soluzione a conclusione dell'iniziativa, nel rispetto delle forme e delle modalità concordate e previa presentazione dei seguenti documenti:

- Relazione sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata dal consuntivo delle spese sostenute;
- Dichiarazione del soggetto beneficiario delle sovvenzioni da cui si rilevino gli ulteriori sostegni finanziari ottenuti da altri soggetti pubblici o privati per la stessa iniziativa.

La liquidazione della sovvenzione verrà effettuata entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione dei documenti di cui al precedente comma.

Nel caso di iniziative di grande rilevanza che richiedano l'impiego di ingenti mezzi finanziari, può essere prevista, dall'atto deliberativo di concessione della sovvenzione, la possibilità di erogazione di una o più anticipazioni, le quali saranno portate in detrazione in sede di liquidazione finale della sovvenzione stessa.

Articolo 12

- Decadenza dal diritto alla sovvenzione -

I soggetti assegnatari di sovvenzione decadono dal diritto di ottenerla, ove si verifichi una o più delle seguenti condizioni:

- Non venga realizzata l' iniziativa per la quale la sovvenzione era stata accordata;
- Non sia presente la documentazione prescritta dal precedente *Articolo 11* quale condizione per la liquidazione della sovvenzione;
- Sia stato sostanzialmente modificato il programma della iniziativa in modo da stravolgerla in senso negativo.

In quest' ultimo caso, l'eventuale accertamento dello svolgimento dell' iniziativa in forma ridotta, può consentire la proporzionale riduzione della sovvenzione assentita, previa adozione di atto deliberativo adeguatamente motivato.

Articolo 13

- Pubblicazione delle sovvenzioni concesse -

Il Comune, ai fini di attuare, anche in fase consuntiva, il principio della trasparenza dettato dalla legge 7 agosto 1990, n° 241, ed in ossequio alle disposizioni contenute nell' art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n° 412, procederà a rendere pubblici, entro il mese di aprile di ciascun anno. I dati relativi alle sovvenzioni concesse nell' anno precedente.

Ai fini di cui al precedente comma, è istituito l' Albo dei soggetti cui siano state erogate le sovvenzioni di cui al presente regolamento a carico del bilancio del Comune.

L'Albo detto al precedente comma dovrà contenere l'indicazione dei soggetti beneficiari delle provvidenze, con le generalità ed il domicilio degli stessi, qualora si tratti di persone fisiche e, nel caso di enti, la specificazione della denominazione, della sede sociale, nonché del numero di codice fiscale o di partita IVA.

Nel predetto Albo dovranno, inoltre, essere indicati gli importi erogati, gli estremi dei provvedimenti autorizzativi e le disposizioni in base alle quali hanno avuto luogo le erogazioni.

La tenuta dell'Albo sarà curata dal competente ufficio dell' Ente, che lo aggiornerà entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento alla data del 31 dicembre dell' anno precedente.

L'Albo in questione resterà a disposizione di chiunque voglia prenderne visione nelle ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Capo III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 14 **- Norma di rinvio -**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge e regolamentari riguardanti la specifica materia, anche con particolare riferimento alle diverse tipologie di sovvenzione.

Articolo 15 **- Diniego di sovvenzioni -**

Le sovvenzioni che vengono annualmente concesse sono legate tanto alle disponibilità finanziarie, quanto alla discrezionalità operativa del Comune.

L'assegnazione di una sovvenzione non può, quindi, costituire titolo, né diritto ad aspettative di ottenerla negli anni successivi.

Pertanto, i soggetti assegnatari di sovvenzione nulla potranno reclamare ove, negli anni successivi, la sovvenzione venisse negata o ridimensionata nella sua entità.

Articolo 16 **- Risoluzione delle controversie -**

Le controversie che dovessero insorgere tra il Comune ed il soggetto beneficiario della sovvenzione, ove non risolte bonariamente, sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Articolo 17 **- Entrata in vigore -**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell'atto deliberativo che l'ha adottato.

Per le istanze di concessione delle sovvenzioni pervenute prima dell'entrata in vigore del presente regolamento si applica la normativa vigente anteriormente.
